

## CIVILE E PROCESSO



AZIONE REVOCATORIA | 27 Novembre 2019

### Azione revocatoria: il credito fiscale si determina con riferimento al periodo di imposta e non al momento della rettifica

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, trattandosi di atti a titolo oneroso, il terzo era consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 30737/19; depositata il 26 novembre)

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30737/19; depositata il 26 novembre.

**La vicenda.** Creditore per debiti erariali maturati nei periodi di imposta 2007 e 2008 e accertati nel 2012, l'Agente della riscossione agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato da un contribuente con il figlio. Tale domanda viene accolta dal Tribunale con sentenza confermata in sede di gravame.

Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del figlio del contribuente.


**Partecipatio fraudis.** Il Collegio è chiamato a esprimersi con particolare riferimento alla c.d. *participatio fraudis*: com'è noto, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, trattandosi di atti a titolo oneroso, il terzo era consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

La Suprema Corte considera *ius receptum* il fatto che «il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento». In primo luogo il Giudice di legittimità rileva che, al verificarsi del presupposto di imposta, il contribuente è tenuto a liquidare il tributo dovuto, a corrisponderlo e a dare comunicazione dell'avvenuto pagamento: poiché l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, l'attività di controllo della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria «è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione» (cfr. Cass., sez. III civ., 9 aprile 2019 (ord.), n. 9798).

Nel caso di specie, i debiti erariali, anche se accertati dall'Amministrazione finanziaria con un avviso di accertamento del 2012, sono maturati nei periodi di imposta 2007 e 2008: sussiste pertanto la *participatio fraudis*.

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 Associata Unione Stampa Periodica Italiana